

N. 00882/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01336/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Lega per l'abolizione della caccia (Lac) Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso il Settore Avvocatura della Provincia in Brescia, c.so Zanardelli, 38;

nei confronti di

Annu Cacciatori Migratoristi Italiani, Sez. Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via Romanino, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della delibera n. 384 RV del 30/9/2011 avente ad oggetto: "Funzioni in materia di caccia" (ricorso introduttivo);
- 2) della successiva deliberazione giuntale 22 novembre 2011, n. 457 (motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2011);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con il suddetto atto di motivi aggiunti;

Richiamata l'Ordinanza Collegiale 16-17 novembre 2011, n. 861, di sospensione della deliberazione della giunta provinciale n. 384 del 30 settembre 2011, con la quale è stata autorizzata l'apertura degli impianti per la cattura di richiami vivi, secondo le disposizioni e i quantitativi di cui alla L.R. 26 settembre 2011 n. 16;

Atteso che con successiva deliberazione 22 novembre 2011, n. 457, la Giunta provinciale di Brescia, preso atto della predetta Ordinanza, ha stabilito di riattivare sino al 31.12.2011 la gestione dell'attività dei 18 impianti di cattura dei richiami vivi, già attivati con la citata deliberazione n. 384/2011, limitando la cattura alla sola specie "cesena", nel numero (ridotto) di 2.000 esemplari;

Considerato, altresì, che - come esposto nei motivi aggiunti dell'Associazione ricorrente - il 21 novembre 2011 il Governo nazionale ha deliberato di impugnare, con richiesta di sospensione, la menzionata L.R. n. 16/2011, di cui anche la deliberazione n. 457/11

costituisce applicazione;

Ritenuto rilevanti:

- in diritto, la presenza di un *dictum* cautelare e di dubbi di legittimità costituzionale gravanti sulla vigente normativa regionale in materia;
- in fatto, l'osservazione che tale parziale riapertura (pur andando formalmente incontro ad alcune delle considerazioni contenute nella pronunzia cautelare n. 861/2011 di questa Sezione) si presenta *prima facie* di difficile gestione pratica, quanto al rispetto della sua limitazione ad un'unica specie e a un numero ridotto di capi;

Ravvisata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la sospensione provvisoria della deliberazione giuntale impugnata con i motivi aggiunti, sino alla prima Camera di Consiglio processualmente utile (15 dicembre 2011) per la trattazione ordinaria dell'incidente cautelare dinanzi al Collegio;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con i motivi aggiunti e, per l'effetto, sospende provvisoriamente la deliberazione giuntale 22 novembre 2011, n. 457, con gli stessi impugnata, sino alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011.

Fissa per la trattazione collegiale la predetta camera di consiglio, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 25 novembre 2011.

Il Presidente

F. to **Giorgio Calderoni**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)